Titolo

Responsabilità diretta società- sanzione - punto di penalizzazione - minimo edittale - inderogabilità – ragioni

Descrizione

La società risponde direttamente della violazione commessa da chi la rappresenta ai sensi dell'art. 6, comma 1, CGS, in applicazione del principio di immedesimazione organica.

In materia di sanzioni a carico delle società calcistiche, il principio dell'inderogabilità del minimo edittale impedisce al giudice sportivo di modulare la penalizzazione in diminuzione rispetto alla soglia minima stabilita dall'art. 31, comma 6, CGS, a tutela della parità di condizioni tra i soggetti in competizione.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

64/TFN/2024-2025/B

Presidente

Grasso

Relatore

Callipari

Riferimenti normativi

art. 6, comma 1; art. 31, comma 6, CGS; art. 94 ter, comma 5, NOIF.

Provvedimenti

Sezione Disciplinare – DECISIONE N. 141/TFN del 7.2.2025 - (Marco Serra e SS Chieti FC 1922 - Reg. Prot. 116/TFN-SD)